



COMUNE DI GENOVA

**DIREZIONE MOBILITA' E TRASPORTI
Settore Regolazione**

ORDINANZA

ATTO N. ORM 396 DEL 17/05/2023

OGGETTO: PIAZZA CORVETTO E VIA MARTIN PIAGGIO

TEMPORANEA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLA SOSTA VEICOLARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SESTUPLICAMENTO DELLA LINEA PRINCIPE-BRIGNOLE - TRATTA A.V./A.C. TERZO VALICO DEI GIOVI - NODO FERROVIARIO DI GENOVA - POZZO DI EMERGENZA PIAZZA CORVETTO - FASE 1.1 - CHIUSURA PERCORSI PEDONALI

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE MEDIANTE ISTITUZIONE DI OBBLIGHI E LIMITAZIONI AL TRANSITO PER DELIMITAZIONE DI AREA DI CANTIERE

IL DIRIGENTE

Premesso

che il Consorzio COCIV ha presentato istanza PG/2023/216906 in data 16.05.2023, con la quale ha richiesto l'emissione di un provvedimento di traffico relativo alla temporanea modifica della viabilità nelle strade in oggetto ricomprese nel territorio del Municipio I – Centro Est, per consentire la realizzazione di una uscita di sicurezza in Piazza Corvetto nell'ambito delle Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 - Tratta A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi – Fase 1.1 – Chiusura percorsi pedonali;

Preso atto

della nota della Direzione Facility Management – Settore Gestione Contratto ASTer – Strade, PG/2023/14024 del 12.01.2023, con la quale viene concesso al Consorzio COCIV *“il Nulla Osta all'occupazione provvisoria della porzione di via Grenchen, utile all'accesso dei mezzi di cantiere necessari per la realizzazione dell'uscita pedonale di emergenza dalle sottostanti gallerie ferroviarie”*;

Atteso

che l'esecuzione dei lavori in esame comporterà l'interdizione al transito pedonale di alcuni tratti di marciapiede al fine di deviare i pedoni su itinerari esistenti e sicuri ed evitare criticità dovute a comportamenti non corretti da parte dell'utenza;

Considerato

che le modifiche viarie in trattazione si rendono necessarie per consentire la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare e pedonale;

Valutato

che, per la situazione sopra descritta, appare opportuno provvedere all'adozione di misure a carattere provvisorio, idonee a tutelare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle lavorazioni;

Ritenuto opportuno

- istituire il divieto di transito pedonale in alcuni tratti di marciapiede di via Martin Piaggio;

Vista

l'Ordinanza Dirigenziale ORM/315/2023 del 24.04.2023;

Visti inoltre

- il parere di polizia stradale espresso ai sensi della D.D. 117.0.0.5/2013;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30.4.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 51 comma 10 dello Statuto del Comune di Genova, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 16.02.2010;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";
- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";

ORDINA

per le motivazioni sopra esposte, dalle ore **21:00** del giorno **17.05.2023** e fino alle ore **24:00** del giorno **26.04.2024** nei sotto elencati segmenti stradali sono stabilite le seguenti prescrizioni:

via Martin Piaggio

- divieto di transito pedonale sul marciapiede di levante adiacente alla viabilità carrabile nel tratto compreso tra il civico 11 e piazza Corvetto;

- divieto di transito pedonale sul marciapiede di ponente adiacente alla viabilità carrabile nel tratto compreso tra il civico 11 e via Grenchen.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla presentazione al Comune di Genova, da parte della ditta esecutrice dell'intervento ed entro e non oltre le 24 ore successive dall'inizio dei lavori, della relativa comunicazione.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, indicate nel parere allegato al presente provvedimento, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

MANDA

alla Direzione Corpo di Polizia Locale per la verifica della corretta applicazione della presente ordinanza.

IL DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Varno Maccari

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE MOBILITA'

Prot.n. PG/2023/216906

Parere: su istanza del Consorzio COCIV;

In merito a: provvedimento di traffico relativo alla temporanea modifica della viabilità in via Martin Piaggio e Piazza Corvetto comprese nel territorio del Municipio I – Centro Est, per consentire la realizzazione di una uscita di sicurezza in Piazza Corvetto nell'ambito delle Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite dalla Legge Obiettivo N. 443/01 - Tratta A.V./A.C. Terzo Valico dei Giovi – Fase 1.1 – Chiusura percorsi pedonali;

In relazione all'istanza sopra indicata, si esprime: **PARERE FAVOREVOLE;**

Modalità o condizioni da imporsi in sede di rilascio:

Nei sottoelencati segmenti stradali siano stabilite le seguenti prescrizioni:

via Martin Piaggio

- Divieto di transito pedonale sul marciapiede di levante adiacente alla viabilità carrabile nel tratto compreso tra il civico 11 e piazza Corvetto;
- Divieto di transito pedonale sul marciapiede di ponente adiacente la viabilità carrabile nel tratto compreso tra il civico 11 e via Grenchen.

Nell'ambito del cantiere oggetto della presente Ordinanza, si applicano le disposizioni del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo" ed adottano i criteri minimi di sicurezza previsti dall'Allegato I del D.M. 22/01/2019.

All'impresa esecutrice è fatto obbligo di utilizzare personale che abbia ricevuto l'informazione, la formazione e l'addestramento specifici previsti dal D.M. 22/01/2019.

I soggetti indicati in premessa, restano responsabili del mantenimento in esercizio ed in perfetta efficienza dei tratti stradali e della prevista segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori mantenendo sollevato ed indenne il Comune di Genova da qualunque responsabilità derivante da carenza e/o inefficienza, di qualsivoglia natura, della segnaletica stradale stessa e della esecuzione delle lavorazioni.

A lavori ultimati, ovvero in ogni caso ciò si rendesse necessario prima dell'ultimazione dei lavori, la riapertura al transito di tali tratti potrà avvenire solamente previo ripristino delle condizioni di transitabilità compresa la messa in opera della segnaletica stradale eventualmente rimossa od oscurata per effetto dei lavori.

Qualora non effettivamente accertata dal personale della Civica Amministrazione, la conclusione dei lavori ed il corretto ripristino dei luoghi, come sopra specificato, devono essere comunicati entro e non oltre le 24 ore successive.

Siano ottemperate tutte le prescrizioni disposte dalla Polizia Locale, la quale potrà adottare ulteriori misure di regolazione stradale ritenute necessarie.

PARERE ESPRESSO E RILASCIATO AI SENSI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 117.0.0.5/2013;

DOVRA' ESSERE RISPETTATA LA NORMATIVA VIGENTE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 30 APRILE 1992 N.285 (CODICE DELLA STRADA), NEL D.P.R. 16 DICEMBRE 1992 N.360 (REGOLAMENTO DI ESECUZIONE E ATTUAZIONE), SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, NONCHE' AL D.M. 10 LUGLIO 2002.

Il Tecnico
Rodolfo Rinaldi



Il Funzionario
Giuliano Guiducci



